

FONDAZIONE "CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI"
ADRANO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
Articoli 2222 del C. C. e seguenti

TRA

La Fondazione Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri, con sede in Adrano (CT) Via S. Pietro, n. 37 C. F. / P.I. 80001770876 e per essa il Presidente Pro Tempore dott. Caltabiano Nicola – Committente (di seguito Ente)

Il sign./sign.ra _____, nato/a a _____ () il __/__/__, e
residente in Via _____, n. _____ cod. Fiscale

Si Conviene e si Stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto dell’Incarico

Il Committente come sopra generalizzato conferisce al sign./Sign.ra _____ che accetta di prestare la propria attività di collaborazione autonoma per le seguenti attività:

- 1) Gestione Area Amministrativa dell’Ente;
- 2) Assistenza e Verifica della documentazione in possesso della fondazione al fine della rifunionalizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione;
- 3) Assistenza e Verifica alla stesura delle procedure amministrative inerenti incarichi professionali, bandi e manifestazioni di interesse;
- 4) Sistemazione pratiche amministrative;
- 5) Assistenza amministrativa;
- 6) Assistenza all’area tecnica;
- 7) Assistenza all’area contabile;
- 8) Gestione dell’archivio e pratiche amministrative;
- 9) Presenza all’interno degli uffici dell’Ente;
- 10) Apertura e chiusura della sede legale;
- 11) Ricevimento pubblico;
- 12) Partecipazione ai momenti di riunione e/o incontri con enti e soggetti pubblici e privati che interagiscono con gli obiettivi programmatici della Fondazione.

L’incarico è conferito per il periodo compreso dal 01 Agosto 2022 al 31 Luglio 2023.



Articolo 2

Modalità di Svolgimento dell'Incarico

L'incarico sarà svolto dal Professionista in piena autonomia amministrativa e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente. Il suddetto incarico si configura come prestazione di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 2222 del C.C.

Per quanto strettamente necessario il lavoratore, al fine di esplicitare i necessari confronti o verifiche e di risolvere ogni ulteriore esigenza tecnico-organizzativa, connessa al buon esito delle attività programmate, farà riferimento direttamente al personale della Fondazione e al Presidente pro-tempore.

Rimane escluso l'obbligo del Professionista di rispettare gli orari di lavoro stabiliti per i lavoratori dipendenti nonché l'onere di dover giustificare le assenze.

Il Professionista potrà aver accesso, negli orari di apertura, ai locali della Sede del Committente sita in Via S. Pietro, n. 37.

Nell'espletamento dell'attività il Professionista opererà con la massima diligenza richiesta dalle attività e dalla natura delle materie trattate.

Articolo 3

Risorse Strumentali

Il committente metterà a disposizione dell'impiegata le strutture, le attrezzature ed i materiali di cui lo stesso abbia bisogno per il corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Il committente provvederà, altresì, alle spese necessarie all'esecuzione delle attività stabilite all'articolo 1 del presente contratto.

L'impiegata si impegna, pertanto, all'uso diligente dei beni del Committente, ad ottemperare alle indicazioni del Presidente della Fondazione in ordine alle modalità d'uso ed a rispettare le regole di contabilità dell'Ente Committente.

Previa autorizzazione del Committente, è previsto il rimborso delle spese in caso di trasferte con mezzi diversi da quelli dell'Ente.

Articolo 4

Corrispettivo

Il corrispettivo pattuito per la prestazione delle attività previste è fissato in € 5.000,00 oltre oneri previdenziali;

Il lavoratore sarà tenuto ad indicare, tramite propria dichiarazione, la ricorrenza o meno dell'obbligo INPS dovuto alla Gestione Separata al superamento del limite di 5.000,00 euro annui in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno.


Il pagamento verrà effettuato dietro sottoscrizione di apposita ricevuta.

Articolo 5

Clausola risolutiva espressa

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto:

- a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dal Committente al professionista secondo i programmi concordati;
- b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
- c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività della Fondazione.



2

Articolo 6

Risoluzione del Contratto

Ferma restando la durata del contratto al precedente punto in materia di clausola risolutiva espressa, le parti potranno comunque recedere prima della scadenza del termine, dando in quest'ultimo caso un preavviso scritto di almeno giorni 15 dalla scadenza;

Qualora nello svolgimento dell'incarico si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero venga condotto con negligenza ed imperizia, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 2224 del C.C. in tal caso il compenso stabilito nel presente contratto, si intenderà proporzionato in relazione alla parte compiuta.

il Committente come sopra indicato comunica al Collaboratore le misure per la tutela della salute e della sicurezza di cui alla D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 7

Autorizzazione al Trattamento dei Dati

Il collaboratore autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto, nel rispetto di quanto dispone il D. Lgs. n. 196/2003.

Letto approvato e sottoscritto

Adrano 12 Luglio 2022

Il Lavoratore

Il Commissario Straordinario
dott. N. Caltabiano



3